

## **STATUTO ASSOCIATIVO**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Scopo - Durata**

**Art. 1)** L'Associazione è denominata **"REGGIO BEACH GAMES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** abbreviabile, ove consentito, in **"REGGIO BEACH GAMES A.S.D."**.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio di Reggio Emilia (C.C.I.A.A.).

Essa potrà istituire altre unità locali nelle quali svolgere le attività previste dal presente Statuto.

**Art. 3)** L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, ed ha come scopo primario ed istituzionale la diffusione, lo sviluppo, la propaganda e la promozione delle discipline sportive del beach-tennis, del racket-volley, del beach-volley, del beach-soccer, della pallavolo, del calcio a cinque (calcetto), compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle suddette discipline sportive e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei, competizioni agonistiche in genere, corsi in genere, sia a livello giovanile sia dilettantistico, organizzate e regolamentate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva competenti e riconosciuti dalle leggi vigenti.

L'Associazione potrà contribuire, inoltre, alla propaganda, promozione, diffusione, sviluppo, conoscenza e pratica di tutte le discipline e attività sportive in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il

perfezionamento nello svolgimento delle diverse discipline e attività sportive e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati e competizioni agonistiche, sia a livello giovanile sia dilettantistico, sempre organizzate e regolamentate dalle relative Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva competenti e riconosciuti dalle leggi vigenti.

L'associazione considera pertanto lo sport e lo sviluppo della pratica sportiva come momento d'attività formativa, educativa e d'occupazione positiva del tempo libero, fondamentale strumento di formazione psico-fisica e morale degli associati.

Nello svolgimento dell'attività associativa l'Associazione potrà ricevere somme da terzi in genere a titolo di liberalità, contributi, finanziamenti, pubblicità, altri servizi in genere, somme che saranno sempre e comunque destinate interamente al patrimonio associativo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

I vari proventi delle attività associative non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa.

Stante la mancanza di fini di lucro è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, d'utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e d'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono l'elettività delle cariche associative.

*Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà:*

- svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità associative istituzionali fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, cene, pranzi, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività a conduzione diretta od a conduzione tramite gestori terzi di somministrazione di alimenti e bevande in genere a vantaggio degli associati, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- stipulare convenzioni, accordi, contratti in genere, con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione, sviluppo e gestione in genere delle attività sportive dell'Associazione;
- avere in gestione palestre, campi da calcio, piscine, impianti sportivi per la pratica del beach-tennis, racket-volley, beach-volley, del calcio a cinque (calcetto), ed impianti sportivi in genere, attrezzature sportive in genere, anche gratuitamente, da qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni in genere, società e persone fisiche in genere);
- concedere in gestione palestre, campi da calcio, piscine, impianti sportivi per la pratica del beach-tennis, racket-volley, beach-volley, del calcio a cinque (calcetto), ed impianti sportivi in genere, attrezzature sportive in genere, anche gratuitamente, a qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni in genere, società e persone fisiche in genere);

- acquistare beni mobili ed immobili in genere, realizzare palestre, campi da calcio, piscine, impianti sportivi per la pratica del beach-tennis, racket-volley, beach-volley, del calcio a cinque (calcetto), ed impianti sportivi in genere, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Associazione di cui al presente Statuto. Potrà accedere, nei modi e con le formalità previste dalla legge, al credito sportivo, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
- stipulare contratti di locazione in genere, in qualità di locatore e/o conduttore, finalizzati alla realizzazione degli scopi associativi;
- promuovere ed organizzare corsi didattici d'avvicinamento, avvio, insegnamento e svolgimento della pratica sportiva in genere, stage per allenatori e dirigenti, campi sportivi in genere, nonché incontri, dibattiti, rassegne, manifestazioni, spettacoli, feste, gite ed intrattenimenti, collaborare con le strutture e gli organismi scolastici ed enti locali per lo svolgimento e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria nelle scuole in genere, ed altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo associativo, onde consentire agli associati e ad eventuali terzi interessati di poter vivere in modo continuo e costante la realtà associativa e la pratica sportiva;
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura dallo Stato, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive in genere, dagli Enti di Promozione Sportiva in genere, da Enti Locali (Comuni, Province e Regioni), nonché da enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali;

- collaborare ed aderire ad organismi, associazioni, enti di promozione sportiva in genere, enti locali (Comuni, Province e Regioni), enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali e con i quali si ritiene utile avere collegamenti per una migliore diffusione degli scopi istituzionali.

**Art. 4)** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati.

**Art. 5)** Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'Associazione, è l'ultimo comunicato all'Associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione del proprio indirizzo.

## **TITOLO II**

### **Patrimonio o fondo comune dell'Associazione**

**Art. 6)** Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali d'iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività associative;
- da ogni bene mobile od immobile di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- da eventuali fondi di riserva formati con le eccedenze risultanti dal rendiconto della gestione; tali eventuali fondi di riserva saranno esclusivamente e totalmente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità associative istituzionali;
- da contributi degli aderenti e di privati;

- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed Organismi Internazionali, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva in genere;
- da contributi di enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello;
- da entrate derivanti da attività considerate commerciali, da prestazione di servizi, da iniziative promozionali, comunque secondarie, marginali e sempre funzionali all'attività principale istituzionale di cui all'articolo 3).

### TITOLO III

#### Diritti ed obblighi degli associati

**Art. 7)** Sono soci dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche ed entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto Associativo, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo di cui a precedente articolo 6);

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

**Art. 8)** Per essere ammesso all'Associazione occorre presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo e, successivamente all'ammissione, versare la quota d'iscrizione deliberata d'anno in anno dallo stesso Consiglio. Sulle domande d'ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali rielezioni devono essere motivate.

**Art. 9)** L'associato non può disporre dei propri diritti nei confronti dell'Associazione, trasferendoli per atto tra vivi o mortis causa, trattandosi di rapporti di carattere personale non trasferibili a terzi; la quota o contributo associativo é pertanto intransmissibile sia per atto tra vivi, sia per causa di morte e, la stessa, non é rivalutabile.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio o fondo comune associativo né verso beni e cespiti in genere dell'Associazione.

**Art. 10)** L'Associazione Sportiva può erogare, ai sensi di legge, agli associati regolarmente iscritti all'associazione, nell'esercizio diretto d'attività sportive dilettantistiche, somme a titolo d'indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi nonché somme per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale; agli associati possono essere inoltre rimborsate, previa presentazione d'idonea documentazione giustificativa, le spese dai medesimi sostenute per l'organizzazione, realizzazione e svolgimento d'attività e manifestazioni sportive in genere alle quali partecipa l'Associazione Sportiva.

**Art. 11)** In base al principio democratico e di pari opportunità al quale s'ispira il presente Statuto, l'Associazione, se espressamente previsto dalla Federazione

Sportiva o dall'Ente di Promozione Sportiva d'appartenenza, procede annualmente alla nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati al fine di consentire agli stessi il diritto di partecipazione alle Assemblee delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva d'appartenenza. Le modalità ed i criteri di nomina dei suddetti rappresentanti sono quelli previsti e stabiliti dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive e dei singoli Enti di Promozione Sportiva per le Associazioni affiliate ai quali pertanto si rimanda o, se nulla in merito è previsto, da apposito regolamento interno associativo approvato e deliberato dal Consiglio Direttivo tenendo sempre in debita considerazione i principi di democraticità e di pari opportunità.

Conseguentemente, sempre se espressamente previsto dalla Federazione Sportiva o dall'Ente di Promozione Sportiva d'appartenenza, il Presidente dell'Associazione, con cadenza annuale, convoca e presiede le riunioni degli atleti nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi d'espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente dell'Associazione Sportiva custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva competente, per il costante aggiornamento degli atti federali.

**Art. 12)** La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento delle quote associative di cui al precedente articolo 6);
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.



In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro il provvedimento d'esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **TITOLO IV**

##### **Organi dell'Associazione**

**Art. 13)** Sono organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- II CONSIGLIO DIRETTIVO;
- II PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE;
- II COLLEGIO DEI REVISORI (quando e se ne ricorrono i presupposti).

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. I titolari delle cariche hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute durante il loro mandato; in tal caso la documentazione probatoria delle spese sostenute deve essere consegnata al Consiglio Direttivo che, previa verifica, dispone il rimborso richiesto.

#### **TITOLO V**

##### **Assemblea degli associati**

**Art. 14)** L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti alla data di convocazione in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto i soci effettivi maggiorenni in regola con gli obblighi amministrativi verso l'Associazione; ogni associato avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto. Le deleghe sono ammesse soltanto fra associati e con un massimo di 2 (due) per associato.

**Art. 15)** L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto della gestione. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea degli associati potrà essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo:

- entro quattro mesi dalla fine d'ogni esercizio associativo per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali d'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto associativo e per la delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri a norma dell'art. 24) del presente statuto.

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà effettuata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante spedizione dell'avviso di convocazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché con prova d'avvenuto ricevimento da parte dell'associato; l'avviso di convocazione deve inoltre essere affisso presso la bacheca della sede associativa.

L'avviso di convocazione deve specificare gli argomenti all'ordine del giorno;

nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i consiglieri in carica alla data dell'assemblea.

Per favorire la partecipazione del massimo numero d'associati alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso, nella convocazione, dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che s'intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

**Art. 16)** Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto associativo, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea prese a norma di statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso.

## TITOLO VI

### Il Consiglio Direttivo

**Art. 17)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati, durano in carica 4 (quattro) esercizi associativi e, precisamente, sino all'approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio associativo di mandato.

Al primo Consiglio Direttivo, nominato in sede di costituzione dell'Associazione, può essere conferito mandato anche superiore al quadriennio, ma non oltre i sei anni.

**Art. 18)** Per essere nominati alla carica di membro del Consiglio Direttivo, gli associati devono essere maggiorenni ed essere iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni in modo continuativo. La candidatura di un associato a membro del Consiglio Direttivo deve essere inoltre proposta e formalizzata da un numero d'associati aventi diritto al voto almeno pari ad 1/5 (un quinto) di tutti gli associati dell'Associazione.

La proposta di candidatura deve essere depositata in forma scritta, presso la sede associativa, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina delle cariche associative e deve contenere il nome dell'associato che si propone a membro del Consiglio Direttivo nonché i dati e la firma degli associati che ne propongono la candidatura.

**Art. 19)** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge è riservato all'Assemblea.

**Art. 20)** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, scelti fra gli associati, tra i quali verranno eletti il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente, se non già nominati dall'assemblea.

Esso si riunisce nella sede dell'Associazione od altrove, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

La riunione è validamente costituita purché, sia presente almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale la deliberazione a favore della quale ha espresso il voto il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo od il Vice-Presidente hanno la rappresentanza della società.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario dell'esercizio associativo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, se non già nominati dall'Assemblea;
- nominare, se ritenuto necessario, tra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Delegati;
- nominare, se ritenuto necessario, tra gli associati esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- deliberare e compiere i relativi atti per eventuali cessioni, acquisti, prestiti di atleti;
- deliberare sugli eventuali rimborsi di spesa da riconoscere agli atleti, allenatori, dirigenti ed associati in genere;
- redigere, se ritenuto necessario, un Regolamento interno dell'Associazione al fine di coordinare al meglio l'attività associativa;
- aggiornare e conservare con diligenza i libri sociali, compresa l'annotazione degli associati a libro soci.

Il Consiglio Direttivo é responsabile ed artefice dell'attività dell'Associazione, opera affinché lo sport in genere sia costantemente proposto ai giovani, organizzando attività sportive aperte a tutti. Studia inoltre i contenuti ed i metodi dell'attività, fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali. Dispone del patrimonio dell'associazione e, conseguentemente, stabilisce la priorità ed il sostenimento delle spese necessarie.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

## TITOLO VII

### Il Presidente dell'Associazione

**Art. 21)** Il Presidente dell'Associazione ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. Al Presidente é attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o d'impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente od, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso Consiglio dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

E' compito del Presidente promuovere l'attività del Consiglio, tutelare il perseguimento degli scopi associativi ed, ove necessari, sostituirsi negli incarichi vacanti.

## **TITOLO VIII**

### **Collegio dei Revisori**

**Art. 22)** Il Collegio dei Revisori, quando ricorrono i presupposti di legge per la sua istituzione, é composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario di gestione alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e presenta la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.

## **TITOLO IX**

### **Esercizio sociale - Avanzi e Disavanzi di gestione**

**Art. 23) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) GENNAIO e termina il 31 (trentuno) DICEMBRE d'ogni anno.** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del rendiconto economico-finanziario della gestione sociale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione di cui all'articolo 6) per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa, oppure destinati a copertura di disavanzi di

gestione derivanti da precedenti esercizi. Eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati tramite utilizzo d'avanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi, od attingendo al patrimonio o fondo comune associativo esistente, o ricorrendo alla contribuzione degli associati.

## **TITOLO X**

### **Scioglimento-Arbitri**

**Art. 24)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 16) del presente statuto; in tal caso saranno nominati uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, realizzate le attività, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio associativo residuo sarà devoluto, al fine di rispettare l'obbligo di devoluzione del medesimo a finalità sportive d'utilità generale, ad Associazioni Sportive, Società Sportive ed Enti in genere che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, quali Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, o Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, e comunque per finalità d'utilità e di promozione sociale, fatto salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **TITOLO XI**

### **Disposizione finale**

**Art. 25)** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia d'Associazioni ed Enti non commerciali e ad altre norme di legge vigenti sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera C.O.N.I. n. 1273 del 15.07.2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli



statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., ai quali l'Associazione è affiliata od intende affiliarsi.

Reggio Emilia, li 04 Novembre 2009

*ADOZIONE NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO registrato presso Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Reggio Emilia in data 12.11.2009 al numero 5975.*